

## **Sergio Brasini – Il nuovo Statuto di UniBo, ovvero un uomo solo al comando**

Il 7 dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico dell'Università di Bologna hanno dato il via libera definitivo al nuovo Statuto nella versione emendata alla luce dei rilievi del Miur. E' stata scritta così la parola fine ad un percorso avviato addirittura a marzo del 2010, cioè ben prima che fosse approvata la Legge 240/10, i cui risultati non fanno certamente onore ad un Ateneo che vanta tradizione e prestigio plurisecolari in Italia e nel resto del mondo.

Ritengo che sia importante diffondere il massimo dell'informazione su quanto è accaduto nel corso degli ultimi venti mesi presso l'Alma Mater Studiorum. I risultati dell'operazione gestita dal Rettore Ivano Dionigi sono sotto gli occhi di tutti: a fronte di una legge di riforma non condivisa dalla grande maggioranza di chi vive all'interno del mondo universitario, si è giunti all'approvazione di uno Statuto che approfondisce il solco tra i vertici dell'Ateneo e la comunità accademica. Anziché attenuare l'impostazione fortemente aziendalistica e dirigistica della Legge Gelmini, sfruttando al meglio i margini di manovra che l'autonomia dell'istituzione universitaria rendeva disponibili, si è preferito inasprirne gli aspetti più controversi, consegnando il potere decisionale e l'effettiva governance dell'Ateneo ad una ristretta oligarchia di persone designate esplicitamente dal Rettore. Nel nuovo assetto voluto dalla Legge 240/10 sparisce il tradizionale bilanciamento di poteri e di prerogative tra Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione: si passa infatti da un sistema assimilabile ad un "bicameralismo simmetrico" ad un modello di governance più simile a quello di un regime oligarchico. All'Alma Mater Studiorum è stata applicata e declinata in tutti i luoghi di autogoverno dell'Ateneo una sola forma organizzativa, quella tipica dell'azienda mercantile.

Ripercorrendo il processo fin dal suo inizio, è bene ricordare che la Commissione incaricata di procedere alla revisione statutaria, insediata il 30 marzo 2010, fu nominata dal Rettore Dionigi e non democraticamente eletta come nella quasi totalità degli altri Atenei italiani. Era formata inoltre da soli professori ordinari, in modo da escludere deliberatamente l'apporto e il contributo di saggezza di ricercatori e professori associati. I due componenti della Commissione appartenenti al personale tecnico e amministrativo furono a loro volta cooptati dal Rettore e quindi – ipso facto – delegittimati agli occhi di chi avrebbero dovuto rappresentare. Nei sedici mesi trascorsi tra il 30 marzo 2010 e il 27 luglio 2011 (data di approvazione della prima versione dello Statuto, poi subito inoltrata al Ministero per i controlli di rito) è andata in scena in Ateneo una forma di finta democrazia. Tutti coloro che, al di fuori degli Organi Accademici, avevano idee e contributi utili da proporre non hanno potuto incidere in maniera trasparente sul processo di costruzione del nuovo Statuto. Nel migliore dei casi si è consentito loro di produrre documenti all'interno dei quali esprimere le proprie istanze, ma senza mai alterare significativamente i contenuti del processo decisionale in atto. Solo a Legge Gelmini approvata la Commissione ha impresso un'accelerazione ai suoi lavori, presentando 50 slides in occasione dell'unica Assemblea di Ateneo convocata dal Rettore il 17 febbraio 2011. Si sono dovuti attendere tre ulteriori mesi prima di poter leggere una bozza scritta, peraltro largamente incompleta, del nuovo Statuto. Questa bozza è stata diffusa solo sulla Intranet di Ateneo, senza una relazione di accompagnamento, senza neppure un messaggio che ne chiarisse la filosofia di fondo e i principi ispiratori. Nel frattempo la Commissione aveva svolto tra marzo ed aprile 2011 una trentina di audizioni con gruppi organizzati di docenti, ricercatori, precari, personale tecnico e amministrativo e studenti, in assenza di una bozza organica di Statuto da discutere e commentare, per raccogliere dei generici desiderata. Una volta resa pubblica la prima bozza, si è previsto di consentire a Dipartimenti e Facoltà di presentare eventuali proposte emendative entro il 10 giugno 2011: solo venti giorni di tempo per interpretare e comprendere un testo sul quale la Commissione Statuto aveva lavorato per ben 15 mesi. Nonostante questo, sono arrivati entro la data stabilita almeno 50 documenti contenenti richieste di emendamenti. Nel frattempo l'Intersindacale dell'Università di Bologna aveva svolto una consultazione referendaria telematica autogestita su quattro punti qualificanti della prima bozza di Statuto, alla quale avevano partecipato quasi 2.300 docenti, ricercatori, assegnisti e tecnici amministrativi dell'Ateneo sui 7.000 complessivi. La schiacciante maggioranza dei votanti si era espressa contro l'impostazione data

dalla Commissione Statuto su questioni cruciali come l'elettività degli Organi e la qualità delle diverse rappresentanze per genere, per fascia di docenza e per tipologia di personale tecnico e amministrativo. L'8 luglio 2011 venne rilasciata la seconda bozza, questa volta completa, di Statuto. Solo una minima parte delle proposte di modifica contenute nei 50 documenti era stata recepita. Di nuovo non venne fornita alcuna spiegazione dei motivi che avevano portato a queste decisioni. Infine, dopo una breve interazione della Commissione Statuto con Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, la terza e ultima bozza di Statuto venne diffusa il 23 luglio 2011 e approvata dagli Organi Accademici il 27 luglio (con sei voti contrari in Consiglio di Amministrazione, un'astensione e un voto contrario in Senato Accademico).

Tra i molti difetti che si attribuiscono alla riforma Gelmini, due mi sembrano particolarmente odiosi:

- 1) rende possibile la crescita a dismisura dell'influenza dei Rettori all'interno degli Atenei;
- 2) i Consigli di Amministrazione assumono un potere decisionale quasi assoluto, con poco o nessun controbilanciamento da parte dei Senati Accademici.

L'Alma Mater Studiorum ha scelto di eliminare dal proprio CdA le rappresentanze elettive di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo. Verranno così a mancare quegli elementi di governance partecipata che hanno sempre garantito l'esistenza di una pluralità di voci ed evitato l'instaurarsi al governo dell'Ateneo di un'oligarchia tecnocratica. La legge non vietava che il CdA fosse eletto in maniera democratica, ma si limitava a stabilire che i suoi componenti dovessero soddisfare requisiti di competenza. In altri Atenei sono state adottate soluzioni che conciliano le due esigenze di competenza e di rappresentatività elettiva, rafforzando la trasparenza dell'intero processo. A Bologna invece è stata rifiutata persino l'adozione di un meccanismo di sfiducia del CdA da parte del Senato Accademico per quanto riguarda i membri interni di sua diretta designazione. Nel caso di un Ateneo pubblico non si dovrebbe mai perdere di vista un concetto fondamentale: l'Università appartiene alla comunità di coloro che vi lavorano e vi studiano, i cui rappresentanti elettivi siederanno nel Senato Accademico. Questa comunità deve essere posta nelle condizioni di sentirsi sempre tutelata rispetto alle decisioni che saranno assunte da un CdA formato da manager designati direttamente dal Rettore e dai vertici accademici. Persino nella filosofia aziendalistica più spinta che permea di sé l'intera riforma Gelmini si trovano coerenti esempi di applicazione di questo principio. Ad esempio, in una qualsiasi società di capitali, nell'ottica della tutela dei legittimi interessi degli azionisti l'amministratore delegato e il CdA sono sempre revocabili da parte dell'assemblea degli azionisti.

Vi erano a mio avviso numerosi altri punti deboli nella prima versione dello Statuto dell'Ateneo di Bologna:

- 1) la mancata definizione (rimandata al successivo Regolamento elettorale) delle 5 Aree scientifico-disciplinari necessarie per avviare le procedure elettive del Senato Accademico;
- 2) l'incerta efficacia e la dubbia legittimità del meccanismo della doppia preferenza elettorale, con annullamento della seconda se relativa ad un candidato/a di sesso identico a quello della prima, nelle votazioni per il Senato Accademico in applicazione del principio delle pari opportunità;
- 3) il ruolo non autenticamente "terzo" del Comitato di selezione che procederà alla formazione della rosa di candidature per i 5 membri interni e i 3 membri esterni del CdA;
- 4) l'assenza di garanzie di tempi certi per il completamento della procedura affidata al Comitato di selezione, stante la necessità di individuare una rosa di almeno 10 candidati interni e di almeno 6 candidati esterni, il che potrebbe richiedere l'emanazione di più bandi di selezione;

5) la dubbia legittimità costituzionale di articoli nei quali si stabiliva che i membri del CdA non dovevano ricoprire o avere ricoperto cariche sindacali nell'anno precedente alla nomina, oppure che l'appartenenza alla Consulta del personale tecnico amministrativo era incompatibile con cariche di rappresentanza sindacale in corso o nell'anno precedente l'elezione;

6) la possibilità di rinnovare senza limitazioni l'incarico al Direttore generale;

7) l'aver demandato al futuro Regolamento generale di Ateneo la definizione dei criteri per l'afferenza dei Dipartimenti alle Scuole, anziché fissarli da subito nello Statuto, era funzionale soltanto a ratificare ex post le esigenze dei Dipartimenti e delle Scuole. La "nascita" di queste strutture sarà ratificata nei prossimi mesi, mentre sarebbe stato molto più sensato che ciò avvenisse contestualmente alla data di approvazione dello Statuto;

8) i nuovi Organi penalizzano ingiustamente le rappresentanze elettive del personale tecnico e amministrativo, sulle cui spalle ricadranno invece le conseguenze più "drammatiche" della imponente opera di riorganizzazione che coinvolgerà l'Ateneo nei prossimi anni.

Ero inoltre convinto che la soluzione adottata per l'assetto Multicampus dell'Ateneo non fosse del tutto soddisfacente. Mi riferisco soprattutto al poco che è stato fatto per favorire la nascita di tanti nuovi Dipartimenti nelle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini. E' davvero inaccettabile che solo 4 dei nuovi 33 Dipartimenti e che nessuna delle 11 future Scuole abbiano sede principale in Romagna. Da questo punto di vista le modalità con le quali si è sviluppato il lavoro di stesura dello Statuto hanno favorito il manifestarsi di un "doppio tradimento": quello dei docenti inquadrati in Romagna, che solo in minima parte si sono attivati per dar vita a progetti di costituzione di Dipartimenti in loco, e quello del "centro" bolognese nei confronti della "periferia" romagnola. A Bologna si è fatto di tutto per riaccentrare i luoghi decisionali, senza delineare con tempestività un sistema di condizioni incentivanti/premiali per chi volesse scegliere di fare della Romagna la sua unica sede di lavoro, dal punto di vista della didattica e della ricerca.

Una volta inviata a Roma la copia dello Statuto, sono trascorsi per intero i 120 giorni previsti dalla Legge 240/10 per l'esame da parte del Ministero. I rilievi del Miur sono stati inviati a Bologna il 25 novembre 2011. Il 29 novembre, in apertura di una riunione congiunta di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, il Rettore Dionigi ha informato i presenti che erano pervenute soltanto osservazioni di poco rilievo, che non mettevano in alcun modo in discussione l'impianto generale dello Statuto nelle sue parti fondamentali (composizione, modalità di costituzione e attribuzioni di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione; assetto Multicampus; norme transitorie). Il 2 dicembre si è tenuta una riunione informale del Senato Accademico per avviare la discussione delle soluzioni da adottare alla luce delle indicazioni del Miur. Il 6 dicembre la stessa cosa è avvenuta nel corso di una riunione del Consiglio di Amministrazione. Infine il 7 dicembre, in rapida successione, Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico riuniti in seduta straordinaria hanno varato l'approvazione definitiva della versione emendata.

Tutto bene dunque? Non proprio. Il Rettore Dionigi ha scelto di non diffondere pubblicamente alcuna informazione sui rilievi del Miur. Nessuno, al di fuori dei componenti dei due Organi e della Giunta di Ateneo, ha avuto ufficialmente l'opportunità di esaminarli. Perfino gli stessi componenti della Commissione istruttoria per la revisione statutaria sono stati per alcuni giorni tenuti all'oscuro delle osservazioni ministeriali e non hanno partecipato (fatta salva un'unica eccezione) alla stesura della versione finale. Come se il tema non li riguardasse più. Come se i rapporti umani tra il Rettore e la gran parte dei membri della Commissione da lui presieduta si fossero logorati a tal punto, durante i sedici mesi trascorsi a riprogettare assieme la "Carta Costituente" dell'Ateneo, da far venir meno la ragion d'essere di un corretto rapporto tra Istituzioni. Anche in questa occasione il Rettore non ha colto un'opportunità, ignorando che le informazioni sul nuovo Statuto e sul suo iter di approvazione erano un patrimonio collettivo di tutta la comunità accademica che in Ateneo vive e

lavora quotidianamente. A maggior ragione in una fase di trasformazione “epocale” per l’intero sistema universitario italiano. Bologna, al primo posto di tutti i ranking nazionali quanto a prestigio scientifico e culturale, ha ancora una volta dimostrato di non essere all’altezza della sua tradizione quando si prendono in esame aspetti legati alla trasparenza dei suoi processi decisionali.

In realtà, grazie alla generosità di alcuni colleghi presenti all’interno degli Organi Accademici, mi è stato possibile consultare una copia dei rilievi del Miur prima dell’approvazione definitiva della nuova versione dello Statuto. Dopo la lettura attenta delle sei pagine fitte di indicazioni pervenute dal Ministero, la sensazione più intensa che ho provato è stata quella che il Miur stesse chiedendo all’Ateneo di approfondire ulteriormente l’intensità dei danni che la Legge 240/10 aveva creato e che la prima versione del nuovo Statuto di UniBo aveva già amplificato. Questo aspetto lo si nota soprattutto in quei passaggi che toccano da vicino le vicende del personale tecnico e amministrativo. Da una parte i rilievi all’art. 19 (Organi delle Scuole) intimano di eliminare dai Consigli delle Scuole le rappresentanze del personale TA, dall’altra i rilievi all’art. 12, relativo alla Consulta del personale TA, ne suggeriscono anche se in tono non ultimativo la soppressione. Se pensiamo che nell’attuale versione dello Statuto è proprio in capo a tale Consulta la designazione di uno dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione, si comprende quanto potesse essere decisiva l’eliminazione della Consulta stessa sugli equilibri che si erano determinati a proposito della composizione del CdA. Restringere lo spazio di rappresentanza al personale TA sarebbe equivoco né più né meno che a soffocare gli spazi di democrazia all’interno dell’Ateneo. A maggior ragione in un contesto nel quale già ora circa 350 colleghi in servizio presso le attuali 23 Facoltà sono stati privati di fatto della possibilità di partecipare al percorso che porterà all’elezione dei Direttori dei nuovi Dipartimenti. Infatti, pur in assenza di un assetto definitivo degli organici del personale di questi Dipartimenti, l’Ateneo sta definendo a prescindere un elettorato figurativo attivo e passivo del personale TA in vista delle imminenti votazioni (entro dicembre) per designare le rappresentanze che parteciperanno poi, a gennaio 2012, all’elezione dei Direttori delle nuove strutture dipartimentali.

I rilievi del Ministero colpiscono anche con forza l’idea che le Scuole possano avere un ruolo incisivo nella vita dell’Ateneo (art. 18 dello Statuto). A questo proposito il Miur ricorda infatti che la competenza delle strutture di raccordo è solo quella relativa alla gestione dei servizi comuni dell’offerta formativa dei Dipartimenti di riferimento. Allo stesso modo si ribadisce che i Corsi di Studio sono primariamente di competenza dei Dipartimenti, al punto tale che sull’attribuzione dei compiti didattici la Scuola potrà limitarsi al massimo ad un parere, ma nulla più. Emerge quindi con nettezza la volontà del Ministero di ribadire la supremazia dei Dipartimenti e del Consiglio di Amministrazione nel nuovo assetto degli Atenei.

Un approfondimento ulteriore, sempre con riferimento ai rilievi all’art. 18, merita la questione dell’afferenza dei nuovi Dipartimenti alle future Scuole. Su questo tema specifico il Miur riprendeva quasi alla lettera, parola per parola, la dissenting opinion resa da Giliberto Capano al momento del licenziamento della bozza finale dello Statuto da parte della Commissione istruttoria della quale faceva parte. Per prima cosa è stato sottolineato che tra i criteri di afferenza di un Dipartimento a più Scuole si dovrà necessariamente tenere conto anche dell’affinità disciplinare. Inoltre, sempre su questo aspetto, si richiedeva che il Regolamento generale di Ateneo definisse con precisione la soglia minima e congrua che ogni Dipartimento deve assicurare ad una Scuola per farne parte. In terzo luogo, è stato ribadito che ogni Scuola dovrà essere costituita da almeno due Dipartimenti, ma che a questo fine ogni Dipartimento potrà essere contato una sola volta. Nei rilievi all’art. 19 (Organi delle Scuole) veniva poi di nuovo ricordato che si ritiene necessario determinare la consistenza numerica minima con la quale un Dipartimento può afferire a più Scuole. Da tutto questo si evince che la soluzione delle 11 Scuole ipotizzata finora dal Rettore Dionigi (ma mai deliberata dagli Organi) verrebbe completamente rimessa in discussione. Quale coordinamento dell’attività didattica comune potrà mai attuarsi nel caso del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie rispetto a quelli di Scienze Agrarie e di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari, che dovrebbero confluire all’interno di una medesima Scuola, quando tale attività didattica comune è

ridotta al minimo? Come potrà esistere una Scuola di Giurisprudenza costituita dai soli due Dipartimenti di Scienze Giuridiche e di Scienze Economiche, se quest'ultimo dovrà essere conteggiato già una prima volta all'interno della Scuola di Economia e Statistica? Dovrà essere quindi ricompreso necessariamente nella Scuola di Giurisprudenza anche il Dipartimento di Sociologia e Diritto, evento che fino ad ora nessuno aveva mai ipotizzato?

I rilievi coglievano anche alcuni aspetti critici più volte segnalati dai Docenti Preoccupati e dall'Intersindacale di UniBo. Ad esempio, il meccanismo di salvaguardia delle pari opportunità di genere nella composizione del futuro Senato Accademico veniva ritenuto non idoneo, perché il principio generale del rispetto della volontà dell'elettore e, quindi, della conservazione del voto non consente l'annullamento della scheda sulla base della preferenza espressa. Le medesime perplessità erano segnalate relativamente alle procedure elettorali previste per l'elezione dei membri del Consiglio degli Studenti. Il Miur precisava a questo proposito, con una forte dose di cinismo, che la Legge 240/10 richiede espressamente di applicare il principio della pari opportunità di genere solo per il CdA, la cui composizione difatti non è elettiva. Si suggeriva eventualmente di prevedere uno specifico meccanismo di tutela in sede di formazione delle liste. Questo aspetto sarebbe stato di per sé molto interessante, perché avrebbe potuto aprire la strada, nel futuro Regolamento elettorale di Ateneo, all'idea di una competizione tra liste concorrenti nelle elezioni per il Senato Accademico.

Altro elemento ripreso dal Miur e segnalato più volte dagli "oppositori" dello Statuto era la necessità che taluni aspetti di particolare rilevanza fossero esplicitati all'interno dello Statuto e non demandati al successivo Regolamento generale di Ateneo. Questo avveniva ad esempio nel contesto dell'art. 6, relativo al Senato Accademico, quando si faceva riferimento alla procedura da seguire per le modifiche di Statuto. Il Ministero osservava peraltro che tali modifiche dovranno prevedere un parere favorevole del CdA preso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Anche la pretestuosa e vendicativa ipotesi, prevista nella prima versione dello Statuto, di rendere incompatibile l'assunzione di incarichi all'interno di organizzazioni sindacali - nell'anno precedente la costituzione di diversi Organi Accademici - con la presenza all'interno di questi è stata sanzionata dal Miur: si ribadiva infatti che la Legge 240/10 si limita a disporre il divieto, per i componenti di Senato e CdA, di ricoprire incarichi di natura politica.

A proposito del CdA, i rilievi all'art. 7 evidenziavano come il mandato dei suoi componenti dovesse essere di durata quadriennale (e non triennale). Sullo stesso tema, tra le osservazioni relative all'art. 41 (Attuazione della riforma e disciplina transitoria della durata in carica degli Organi di Ateneo), non veniva ritenuto ammissibile prevedere, in sede di prima applicazione dello Statuto, una durata degli Organi diversa da quella ordinariamente prevista dallo Statuto medesimo nel rispetto della Legge 240/10.

Un'altra importante modifica delle norme transitorie contenute nell'art. 41 avrebbe dovuto riguardare l'annullamento della proroga di mandato delle rappresentanze studentesche in essere fino al 2013. Secondo i piani del Rettore Dionigi l'indizione di nuove elezioni andrebbe posposta infatti fino a quella data per ragioni di costo, posizione peraltro concordata e condivisa da tutte le organizzazioni studentesche attualmente presenti negli Organi ad eccezione del Sindacato degli Universitari.

Allo stesso modo veniva precisato dal Ministero che non può esservi alcun automatismo di prosecuzione nell'incarico dell'attuale Direttore Amministrativo Colpani per quanto riguarda il ruolo di futuro Direttore Generale. Servirebbe quindi una nuova attribuzione di incarico ai sensi di quanto previsto dalla Legge 240/10.

Per quanto riguardava infine la struttura Multicampus dell'Ateneo, non è stato proposto alcun vero rilievo tranne quello riferibile all'art. 24 (Consiglio di Coordinamento dei Campus): nel decidere della mobilità tra sedi dell'Ateneo, sulla base di quanto sarà previsto dal futuro Regolamento di mobilità, non dovrebbe servire alcun parere da parte del Consiglio in questione, perché i docenti si devono ritenere incardinati esclusivamente presso i Dipartimenti e solo questi devono avere competenza nel merito. Se recepita, questa indicazione potrebbe sancire l'adozione di politiche di periodica rotazione della sede di servizio per gli afferenti ai Dipartimenti, con un obiettivo

indebolimento della prospettiva di radicamento della ricerca da parte degli incardinati nelle sedi romagnole. Anche il rilievo riguardante l'art. 16 (Dipartimenti) potrebbe avere riflessi futuri sulla Romagna, e in particolare sulla possibilità che nei prossimi anni si costituiscano li nuovi Dipartimenti: la deroga alla numerosità minima di docenti e ricercatori necessari per l'attivazione di un Dipartimento non può essere comunque inferiore a quanto previsto dalla Legge 240/10 (ovvero 40 unità), e quindi il limite inizialmente previsto nello Statuto (pari a 35 unità) dovrebbe essere per forza rivisto al rialzo.

Il documento del Miur conteneva ancora una serie di altri rilievi di minore portata relativamente agli artt. 4 (competenza del Rettore ad irrogare sanzioni non superiori alla censura), 8 (requisiti dei componenti del Collegio dei revisori dei conti), 10 (potestà disciplinari del direttore generale sul personale tecnico-amministrativo), 17 (bilancio unico di Ateneo e proposta di budget dei Dipartimenti), 19 (soppressione della figura del Responsabile amministrativo-gestionale tra i componenti del Consiglio della Scuola e inserimento della composizione della Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola in Statuto), 23 (Consiglio di Campus e trasferimento delle risorse), 25 (altre Strutture di Ateneo), 32 (disciplina e modalità di attribuzione e revoca da parte del Direttore generale degli incarichi di livello dirigenziale), 33 (funzionamento del Collegio di Disciplina), 36 (assenza delle sanzioni in caso di violazioni del Codice etico), 38 (funzionamento degli Organi), 39 (indicazione del quorum della maggioranza assoluta anche per il parere del Consiglio di Amministrazione) e 40 (eliminazione dalle norme transitorie delle date che risultano antecedenti all'entrata in vigore dello Statuto).

Dopo l'esame del testo contenente le proposte di modifica dello Statuto elaborate dal Rettore a seguito dei rilievi del Miur, sottoposto ad approvazione da parte di Consiglio di Amministrazione e Senato Accademico in data 7 dicembre 2011, si può affermare che sono state recepite quasi solo le osservazioni di minor portata, mentre sui rilievi più seri è stato ribadito quanto già era stato scritto in precedenza. Più in dettaglio:

1) Scuole: non avranno un mero ruolo di raccordo dei servizi dedicati agli studenti, di conseguenza avranno anche risorse economiche da gestire direttamente. Sul delicatissimo problema dell'afferenza dei Dipartimenti alle Scuole non si fa nessuna concessione rispetto al parere del Ministero, rinviando tutto di nuovo al Regolamento generale di Ateneo. Spariscono definitivamente le rappresentanze del personale TA dai Consigli delle Scuole, che la Legge 240/10 non prevede esplicitamente ma nemmeno proibisce e che, in nome dell'autonomia dell'istituzione universitaria, si sarebbero potute evidentemente conservare.

2) Consulta del personale TA: rimane (quindi resta anche il membro interno del CdA da essa designato).

3) Pari opportunità di genere nella composizione del Senato Accademico: rimane inalterato il sistema della doppia preferenza con annullamento della seconda se dello stesso genere. A sostegno di quanto previsto nello Statuto viene citata una sentenza della Corte Costituzionale emessa con riferimento a situazione analoga riferita alla legge elettorale della Regione Campania.

4) Rinvio al 2013 delle elezioni per il rinnovo del Consiglio degli Studenti: la disposizione rimane così come era, senza accogliere il rilievo del Miur.

5) Durata del mandato del CdA: resta di tre e non di quattro anni, in modo da coincidere con quella del Senato e con metà di quella del Rettore.

6) Modalità delle revisioni statutarie: anche se il Miur aveva chiesto che fossero inserite all'interno dello Statuto e non rinviate al Regolamento generale di Ateneo, questo non è avvenuto, anche se vi è stata una lieve riformulazione del testo dell'articolo in questione.

7) Norma anti-sindacale: è stata soppressa. Però simpaticamente è stato rimosso anche il divieto all'aver ricoperto incarichi politici nell'anno precedente, e quindi questo significa implicitamente dare il via libera ai politici "trombati" da riciclare nel CdA. Il testo riformulato recita comunque così: "I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, non devono essere portatori di alcun interesse economico – professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo e non devono ricoprire cariche di natura politica".

8) Norme transitorie: viene eliminato il riferimento al 16 settembre 2011 per la formalizzazione delle proposte dei nuovi Dipartimenti e per la contestuale attribuzione del personale docente e ricercatore. La nuova formula recita: "entro il termine definito dagli Organi Accademici contestualmente alla adozione del presente statuto", il che dovrebbe comunque mantenere piena validità alle delibere già assunte e ai decreti rettorali già emanati.

9) Direttore Generale: si ammette che il dott. Colpani non può passare automaticamente dall'attuale ruolo di Direttore Amministrativo a quello di Direttore Generale, e pertanto servirà una nuova delibera su proposta del Rettore.

10) Consiglio di Coordinamento dei Campus: si chiarisce che il parere sulla mobilità tra sedi dei docenti e ricercatori è puramente non vincolante, e non lede quindi alcuna prerogativa dei Dipartimenti di afferenza.

11) Viene recepito il rilievo riguardante la deroga sulla dimensione minima dei nuovi Dipartimenti, che è stata di conseguenza innalzata da 35 a 40 unità.

In ultima istanza, dopo un processo di gestazione durato venti mesi, non posso esimermi dal recriminare duramente sulle soluzioni che l'Ateneo bolognese ha adottato. In questa fase straordinaria per la vita dell'Università sarebbe stato più che mai necessario interpretare la fase di stesura del nuovo Statuto (equivalente, in termini simbolici, alla riscrittura della "Carta Costituente") come un'occasione per sancire un nuovo patto fondativo tra tutte le componenti dell'Ateneo. Si è persa quindi una magnifica opportunità: l'Alma Mater Studiorum, nota in tutto il mondo per la sua storica autorevolezza, morale prima ancora che didattica e scientifica, ha rinunciato per responsabilità diretta del Rettore Dionigi e dei vertici accademici a dotarsi di uno Statuto che fosse un modello di democrazia partecipativa e che costituisse una guida ed un punto di riferimento in quella direzione per gli altri Atenei italiani. L'Università di Bologna ha scelto invece consapevolmente un modello di governance assimilabile a quello tipico delle oligarchie feudali. Da oggi può quindi vantare un nuovo indiscutibile primato, del quale però non si deve andare fieri, ovvero quello in "collateralismo gelminico". Parafrasando Maurizio Viroli, si è preferita la "libertà dei servi" alla "libertà dei cittadini".